

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupper in agricultura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI ALLE IMPRESE AGRICOLE
CHE HANNO SUBITO DANNI ALLE PRODUZIONI A CAUSA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI TERRITORI DELLA SARDEGNA NEL CORSO DELLA
STAGIONE ESTIVA E AUTUNNALE DEL 2022
E DELLA STAGIONE PRIMAVERILE DEL 2023.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 13/27 DEL 07.03.2025 E N. 35/71 DEL 4.07.2025.

CUP G78H25001140002

SOMMARIO

Art.1.	OBIETTIVI GENERALI	3
Art.2.	DEFINIZIONI	3
Art.3.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Art.4.	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	4
Art.5.	AMBITO TERRITORIALE E COLTURE INTERESSATE	4
Art.6.	SOGGETTI BENEFICIARI	5
Art.7.	INTENSITÀ E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO	7
Art.8.	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	10
Art.9.	TERMINI DEL PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO	13
Art.10.	CONTROLLI	14
Art.11.	RINUNCIA	14
Art.12.	RICORSI	14
Art.13.	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	15
Art.14.	PUBBLICITÀ DEL BANDO	15
Art.15.	SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	15
Art.16.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15
Art.17.	INFORMAZIONI	15
Art.18.	DISPOSIZIONI FINALI	15
	APPENDICE A - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	16

Art.1. OBIETTIVI GENERALI

Il presente bando è finalizzato a concedere indennizzi alle imprese attive nella produzione agricola primaria che abbiano subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 2022 e 2023 relativamente alle colture e alle aree indicate al successivo articolo 5.

Gli interventi previsti mirano a sostenere le aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi sopra richiamati, attraverso la corresponsione di contributi economici destinati a compensare le perdite subite nelle produzioni, con l'obiettivo di favorire il ripristino delle normali condizioni di attività nelle zone interessate.

Art.2. DEFINIZIONI

- **BDN:** Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica. È la banca dati ufficiale, gestita dal Ministero della Salute, che raccoglie e aggiorna tutte le informazioni relative agli animali da allevamento, alle aziende zootecniche e ai loro spostamenti, al fine di garantire la tracciabilità e la sicurezza sanitaria.
- **C.C.I.A.A.:** Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cui compete il compito, tra gli altri previsti dalla legge, della tenuta del Registro Imprese.
- **CAA:** Centri di Assistenza Agricola, organismi autorizzati a fornire supporto alle imprese agricole nella gestione del fascicolo aziendale e nella presentazione delle domande di aiuto.
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione Aziendale. È il codice attribuito a ogni impresa agricola al momento dell'apertura del fascicolo aziendale nel sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Serve come identificativo univoco dell'azienda nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e viene utilizzato, ad esempio, per presentare domande di contributo, indennizzo o pagamento.
- **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva, certificazione che attesta la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili.
- **MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- **RNA:** Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, strumento istituito per garantire la trasparenza e il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale. È la piattaforma informatica del Ministero dell'Agricoltura che raccoglie, gestisce e rende disponibili i dati relativi alle imprese agricole e ai loro fascicoli aziendali.
- **PS:** Produzione Standard. È il valore economico medio ponderato della produzione lorda totale, comprendente sia il prodotto principale, sia gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una determinata regione o provincia autonoma nel corso di un'annata agraria.
- **Pantouflage:** indica il passaggio di un dipendente del settore pubblico a quello privato. La normativa italiana prevede un divieto di pantouflage, per tre anni dopo la cessazione del servizio, per i dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali che non possono essere assunti dai privati destinatari delle loro precedenti decisioni, al fine di contrastare i potenziali conflitti d'interesse.

Art.3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 2472/2022 del 14.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

- Legge Regionale nr. 17 del 22.11.2021, articolo 37 - Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale. Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla LR 13/2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura.
- Legge Regionale n. 12 del 08.05.2025, (Legge di stabilità regionale 2025), articolo 4, comma 24 - Disposizioni in materia di agricoltura e pesca.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2 del 24.8.2023 – Regolamento (UE) n. 2022 /2472 del 14 dicembre 2022 della Commissione – Art. 25 "Danni causati dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali" verificatesi nel mese di agosto 2022 alle aziende agricole operanti nel territorio della Sardegna. Declaratoria di esistenza del carattere di eccezionalità. Delimitazione dei territori interessati.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/27 del 07.03.2025 - Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 della Commissione - art. 25 "Danni causati dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali", verificatesi nei territori della Sardegna: Siccità e eccesso di calore stagione estiva 2022, evento calamitoso del 21, 22 e 23 novembre 2022, evento calamitoso del 4 aprile 2023, evento calamitoso periodo maggio/giugno 2023. Declaratoria di esistenza del carattere di eccezionalità. Delimitazione dei territori interessati.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/71 del 04.07.2025 – Indennizzi alle aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni a causa degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2022 e 2023. Istituzione dell'aiuto e approvazione delle direttive di attuazione. Legge regionale 8.5.2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), articolo 4, comma 24. Deliberazioni n. 28/2 del 24.8.2023 e n. 13/27 del 7.3.2025 - Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 della Commissione, art. 25.
- Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 36-3667 DECA del 20.10.2025 - Disposizioni integrative alle Direttive di attuazione di cui alla Deliberazione n.35/71 del 04 luglio 2025" Indennizzi alle aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni a causa degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2022 e 2023. Istituzione dell'aiuto e approvazione delle direttive di attuazione. Legge regionale 8.5.2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), articolo 4, comma 24. Deliberazioni n. 28/2 del 24.8.2023 e n. 13/27 del 7.3.2025 - Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 della Commissione, art. 25".

Art.4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria del presente intervento ammonta complessivamente a euro 13.564.097,95 a valere sul capitolo di spesa SC93.0599 - PCF U.1.04.03.99.000, CDR 00.16.01.09, esercizio 2025.

Art.5. AMBITO TERRITORIALE E COLTURE INTERESSATE

L'indennizzo è destinato alle imprese ubicate negli ambiti territoriali interessati individuati nei fogli catastali dei comuni elencati nell'Allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/71 del 04.07.2025, riportati anche nel presente bando con indicate le colture interessate dall'evento calamitoso avverso:

- a) danni alle produzioni causate da siccità e ondate di calore verificatisi durante la stagione estiva 2022 (Allegato 1);
- b) eventi atmosferici avversi di forte intensità riconducibili a grandine, venti forti e piogge nel periodo compreso tra il 16 agosto 2022 e il 1° settembre 2022 (Allegato 2);

- c) danni alle produzioni causate da forti piogge e venti forti verificatisi nelle giornate del 21, 22 e 23 novembre 2022 (Allegato 3);
- d) danni alle produzioni causate da forti piogge e grandine verificatisi nella giornata del 4 aprile 2023 (Allegato 4);
- e) danni alle produzioni causate da forti venti e piogge verificatisi nel periodo compreso tra i mesi di maggio e giugno 2023 (Allegato 5).

Per gli eventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), con la pubblicazione del presente bando sono stabiliti anche i termini di presentazione delle domande, come indicato al successivo articolo 8¹.

Per gli eventi di cui alle lettere d) ed e), i termini di presentazione delle relative istanze saranno comunicati con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna.

Art.6. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese agricole che, sia nel periodo antecedente all'evento, sia alla data di presentazione della domanda di indennizzo e fino all'eventuale erogazione del contributo ovvero fino alla conclusione del relativo procedimento, siano in possesso dei seguenti requisiti:

6.1 Requisiti generali

1. essere imprenditori agricoli che esercitano le attività d'impresa ricomprese nell'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata (società, cooperative e/o consorzi);
2. essere attive e iscritte nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge n.77/1997 (volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00);
3. avere una sede operativa² nel territorio della Regione Sardegna;
4. essere iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola. Sono, altresì, ammesse:
 - le imprese subentranti in data successiva all'evento calamitoso, limitatamente ai casi di modifica della titolarità dell'impresa intervenuta nell'ambito familiare entro il secondo grado di parentela, come da dichiarazioni compilate conformemente all'Allegato G e all'Allegato GG;
 - le imprese che, a seguito di trasformazione o acquisizione societaria intervenuta successivamente all'evento, abbiano mantenuto - in continuità -, la medesima rappresentanza legale o titolarità della conduzione aziendale in qualità di socio, nonché la continuità operativa ed economica anche parziale dell'attività come da dichiarazione compilata conformemente all'Allegato G;
5. essere in possesso di posizione contributiva attiva, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto previdenziale, ovvero rientrare nei casi di esonero d'iscrizione;

¹ In conformità a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2022/2472, i regimi di aiuto relativi a un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale devono essere erogati entro quattro anni dalla data del verificarsi dell'evento. Pertanto, si avviano prioritariamente le procedure relative agli eventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.5 del bando, al fine di garantire il rispetto dei suddetti termini comunitari.

² La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Non sono sedi operative le unità locali magazzino o ufficio per le quali non si ha un'attività economica dichiarata, trattandosi di sole localizzazioni che contribuiscono al processo produttivo che, invece, si svolge altrove.

6. non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 né risultare destinatari di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del medesimo decreto;
7. non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
8. non rientrare nelle ipotesi previste dall'articolo 14, L.R. 11.04.2016, n. 5, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate, le quali abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva;
9. non aver concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo né conferito incarichi a ex dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione che, nei tre anni precedenti la cessazione del loro rapporto di lavoro, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse nei confronti dell'impresa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (cosiddetto divieto di pantouflage); il medesimo articolo dispone la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione, nonché il divieto per i soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

6.2 Requisiti speciali

1. detenere il fascicolo aziendale validato presso il SIAN, ai sensi dell'articolo 4, D.M del 12.1.2015, n. 162, all'interno del quale siano dichiarate, per il periodo correlato all'evento calamitoso, le superfici e le colture oggetto della richiesta di indennizzo ricadenti nella titolarità o disponibilità dell'impresa richiedente. Il fascicolo deve altresì attestare la conduzione effettiva dei terreni danneggiati da parte del richiedente e, se del caso, l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione annuale di vendemmia. Il fascicolo dovrà essere aggiornato all'anno della presentazione della domanda di indennizzo (in funzione della pubblicazione dei due avvisi di cui al precedente articolo 5) e dovrà includere le informazioni relative all'indirizzo PEC e al codice IBAN. In difetto, non sarà possibile procedere con la compilazione della domanda;
2. ricadere nei territori individuati nella delimitazione territoriale delle superfici danneggiate di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 indicati nel precedente articolo 5 del bando;
3. quale diretta conseguenza dell'evento calamitoso: a) aver subito danni alle colture in misura superiore al 30% rispetto alla produzione media annua aziendale del triennio o quinquennio precedente; b) nel caso di imprese ad esclusivo indirizzo zootecnico, aver subito danni alle colture destinate all'alimentazione che hanno comportato un incremento dei costi per l'acquisto di alimenti extraziendali in misura superiore al 30% rispetto ai costi medi annui del triennio o quinquennio precedente.

6.3 Ulteriori requisiti specifici

1. Conformemente all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, commi 4 e 5, non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando:
 - a) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto (59) del Regolamento (UE) n. 2022/2472, salvo che la situazione di difficoltà sia stata determinata da eventi che esulano dal controllo dell'impresa interessata (avversità climatiche, epizootie, incendi, eventi catastrofici).
2. Qualora l'imprenditore o il legale rappresentante dell'impresa rivesta la qualifica di pubblico dipendente, la presentazione della domanda e la successiva partecipazione al procedimento sono subordinate al possesso della preventiva autorizzazione del datore di lavoro all'esercizio dell'attività di extra-impiego (impresa agricola), ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia applicabili. L'autorizzazione dovrà essere vigente per tutta la durata della procedura.

Art.7. INTENSITÀ E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

7.1 Intensità dell'indennizzo

Gli indennizzi verranno gestiti ed erogati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, nonché di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione e, in particolare, dall'articolo 25 recante "Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali".

L'intensità dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 25, comma 11 del Reg. (UE) n. 2022/2472, è fissata nella misura dell'80% del danno considerato ammissibile. La suddetta percentuale è elevata al 90% per le imprese ubicate nelle zone soggette a vincoli naturali come da Allegato E al presente bando.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 25, comma 10 del Reg. (UE) n. 2022/2472, gli indennizzi spettanti saranno ulteriormente ridotti del 50%, salvo quando siano accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito derivante dalla produzione per rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione in cui ha sede l'impresa.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 8 del Reg. (UE) n. 2022/2472, le ulteriori spese eventualmente sostenute dal beneficiario a causa della calamità naturale non sono oggetto di indennizzo, in quanto si considerano compensate dai costi che non sono stati sostenuti in conseguenza dell'evento calamitoso (a titolo esemplificativo i costi relativi a concimazioni, trattamenti e raccolta non effettuate).

Qualora le risorse finanziarie disponibili non dovessero essere sufficienti a soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, potrà essere applicata una riduzione dell'indennizzo concedibile in misura proporzionale alle medesime risorse.

Eventuali integrazioni dei contributi spettanti potranno essere disposte solo a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie a cura dell'autorità regionale competente.

7.2 Determinazione dell'indennizzo

Ai fini della determinazione dell'indennizzo dapprima si procede a calcolare la perdita di reddito (PR) secondo la seguente formula matematica:

$$PR = A - B$$

dove:

- A. rappresenta il valore della produzione agricola o volume d'affari ottenuto nell'anno dell'evento climatico avverso o in ciascun anno successivo a seconda del tipo di coltura praticato. Il valore

della produzione si determina moltiplicando i quantitativi della produzione per il prezzo medio di vendita³. Il volume d'affari è quello indicato nei documenti fiscali⁴;

- B. indica la media del valore della produzione agricola o del volume d'affari ottenuti nei tre anni precedenti l'evento climatico avverso. La media del valore della produzione è determinata dividendo per tre la sommatoria dei quantitativi annuali di produzione agricola moltiplicata per il prezzo praticato in ciascun anno, ovvero derivante da una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti lo stesso evento escludendo però il valore più basso e quello più elevato. La media del volume d'affari nel triennio è determinata dividendo per tre la somma dei volumi d'affari ottenuto in ciascun anno precedente ovvero, se calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Qualora l'impresa agricola sia stata costituita da meno di tre anni rispetto alla data in cui si è manifestato l'evento climatico avverso, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo precedente si intende sostituito dalla quantità media prodotta e venduta da un'impresa delle medesime dimensioni del richiedente (micro, piccola o media impresa) operante nel medesimo settore a livello nazionale o regionale colpita dall'evento.

Ai fini del calcolo della produzione agricola del beneficiario possono essere utilizzati indici sintetici, quali i valori della Produzione Standard (PS) di cui all'Allegato H del presente bando o indicati nel Piano di gestione dei rischi del MASAF per l'anno di riferimento all'evento calamitoso, a condizione che il metodo adottato consenta di determinare con precisione la perdita effettiva subita dal beneficiario nell'anno dell'evento.

L'accesso al beneficio è subordinato alla verifica preliminare che la riduzione del reddito o del volume d'affari nell'anno dell'evento sia superiore al 30% rispetto alla media del triennio o, alternativamente, del quinquennio precedente.

In funzione del particolare ordinamento colturale o del ciclo produttivo praticato nell'azienda nonché della fase fenologica in cui si trovano le colture al verificarsi della calamità, il titolare può indicare quale valore della produzione agricola o volume d'affari il valore ottenuto nell'anno successivo all'evento climatico avverso⁵.

Successivamente, per la quantificazione dell'indennizzo (I), si procede secondo la seguente formula:

$$I = PR \times 0,80 \text{ se l'azienda } \underline{\text{non}} \text{ è situata in territorio soggetto a vincoli naturali;}$$

⁴ Per volume d'affari si intende:

- 1) per le imprese in regime IVA ordinario o in regime speciale agricolo il valore del rigo VE50 del quadro VE della dichiarazione annuale IVA;
- 2) per le imprese in regime IVA forfettario il valore riportato al rigo LM22, colonna 3, del quadro LM della dichiarazione dei redditi;
- 3) per le imprese in regime IVA semplificato il valore riportato al rigo RG28, colonna 2, del quadro RG della dichiarazione dei redditi;
- 4) per le imprese in regime di esonero IVA con volume d'affari uguale o inferiore a € 7.000,00, si riporta la sommatoria di tutte le autofatture rilasciate dagli acquirenti.

Per tutte le tipologie di regime fiscale sopra elencate il dato da considerare deve essere relativo a ciascuno degli anni d'imposta 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 in funzione dell'evento calamitoso del 2022 o del 2023. *(la nota segue alla successiva pag. 8)* (proseguo della nota 3 di pag. 8) - Qualora i righe indicati non coincidano con quelli effettivamente utilizzati per la dichiarazione del volume d'affari o i modelli fiscali presentino differenze di struttura, il valore dovrà essere individuato facendo riferimento al campo che, in base alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, rappresenta il volume d'affari complessivo dichiarato per ciascun anno d'imposta.

⁵ A titolo esemplificativo: agrumi, carciofo o colture con ciclo vegetativo produttivo autunno-vernino-primaverile la cui coltivazione era in corso nell'anno della calamità ed i relativi prodotti sarebbero stati raccolti nell'anno successivo

I = PR × 0,90 se l'azienda è situata in territorio soggetto a vincoli naturali.

L'indennizzo è ulteriormente ridotto del 50% ai sensi dell'articolo 25, comma 10 del Reg. (UE) n. 2022/2472. L'importo dell'indennizzo così calcolato non può in ogni caso superare la perdita di reddito complessiva dell'azienda, come determinata nella fase preliminare di accesso al beneficio.

7.3 Imprese ad esclusivo indirizzo zootecnico

Per le imprese ad esclusivo indirizzo zootecnico, le cui produzioni foraggere siano interamente destinate all'autoconsumo aziendale per l'alimentazione del bestiame, l'accesso al beneficio è subordinato alla verifica che, nell'anno dell'evento calamitoso, si sia registrato un aumento del volume degli acquisti per l'approvvigionamento alimentare superiore al **30%** rispetto alla media del volume degli acquisti sostenuti negli anni precedenti, come risultanti dalle dichiarazioni IVA annuali⁶ o, per i soggetti non obbligati alla presentazione della stessa, dalla somma delle fatture di acquisto.

7.4 Imprese ad esclusivo indirizzo vitivinicolo

Per le imprese ad esclusivo indirizzo vitivinicolo, per ciascuno degli anni di riferimento, la PLV, è determinata dal

$$PLV = U \times P$$

dove:

U = quantità delle uve come da dichiarazione annuale di vendemmia;

P= prezzo medio dichiarato per ciascun anno.

La perdita di PLV è determinata secondo quanto indicato al punto 7.2, applicando le lettere A e B della formula $PR = A - B$.

7.5 Imprese agricole con indirizzo produttivo misto

Per le imprese agricole con indirizzo produttivo misto (vegetale e zootecnico a ciclo chiuso) si procede a una doppia verifica:

a) verifica della riduzione della PLV o del Volume d'Affari (V.A.), limitatamente alle colture vegetali non interferenti con la produzione zootecnica;

b) verifica del calcolo dei costi di approvvigionamento alimentare zootecnico, secondo le modalità previste per le imprese ad esclusivo indirizzo zootecnico (punto 7.3).

Qualora l'impresa abbia subito danni solo alle colture vegetali non interferenti con la produzione zootecnica, ai fini del calcolo della PLV o del Volume d'Affari si procede escludendo il volume d'affari riferibile alle sole produzioni zootecniche.

Viceversa, se l'impresa ha subito danni alle sole produzioni destinate all'alimentazione zootecnica, il calcolo sarà limitato all'incremento dei costi di approvvigionamento come previsto al punto 7.3.

⁶ Per il volume degli acquisti utilizzare il dato iscritto al rigo VF23 per gli anni 2020 e precedenti e al rigo VF25, colonna 1, per l'anno 2021 e seguenti.

Qualora i righi indicati non coincidano con quelli effettivamente utilizzati per la dichiarazione del volume d'affari o i modelli fiscali presentino differenze di struttura, il valore dovrà essere individuato facendo riferimento al campo che, in base alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, rappresenta il volume d'affari complessivo dichiarato per ciascun anno d'imposta.

7.6 Incidenza delle variazioni di superficie e consistenza dei capi allevati.

Per tutte le tipologie di ordinamento colturale aziendale qualora, nell'anno dell'evento, rispetto alla superficie mediamente coltivata nel triennio o quinquennio precedente, si sia verificata una variazione della superficie coltivata non superiore al 10%, in aumento o in diminuzione, tale variazione è considerata ordinaria e pertanto non rilevante ai fini della determinazione della perdita di reddito o incremento dei costi. Nell'ipotesi in cui, invece, la superficie coltivata abbia subito una variazione superiore al 10%, in aumento o in diminuzione, rispetto alla superficie mediamente coltivata nel triennio o quinquennio precedente, la Produzione Lorda Vendibile (PLV), il Volume d'Affari o il Volume di Acquisti dell'impresa saranno ricalcolati proporzionalmente alla variazione eccedente la soglia del 10%.

Per le aziende ad indirizzo zootecnico o misto si procederà alla riduzione dell'indennizzo per la quota eccedente il 10%, in aumento o diminuzione, della consistenza media delle UBA nel triennio o quinquennio precedente rispetto all'anno dell'evento calamitoso.

Art.8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Modalità di presentazione

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia LAORE Sardegna, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile all'indirizzo:

<https://uma.agenzialaore.it/nembopratiche/sso/autentica.do>

Autenticazione

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario disporre di uno dei seguenti mezzi di identificazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Soggetti abilitati all'accesso

Potranno accedere alla piattaforma telematica:

- i Centri di Assistenza Agricola (CAA) muniti di mandato da parte del rappresentante legale dell'impresa. Il suddetto mandato dovrà essere presente nel SIAN;
- le persone incaricate purché accreditate dall'Agenzia LAORE;
- il titolare o rappresentante legale dell'impresa.

Accreditamento

Per effettuare il primo accesso alla piattaforma è necessario preliminarmente presentare la richiesta di accreditamento di cui all'Allegato F al bando da trasmettere all'indirizzo PEC protocollo.agenzia.laore@pec.it unitamente al mandato per la compilazione della domanda di cui all'Allegato FF, se del caso.

Le richieste saranno prese in carico entro 3 giorni lavorativi; in ragione di detto termine, la domanda di accreditamento dovrà essere presentata preferibilmente fino al termine di 3 giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando. Oltre tale termine non è assicurata la conclusione della procedura di accreditamento.

Compilazione della domanda

La compilazione della domanda sarà agevolata dal sistema informativo che, in funzione del CUAA indicato, riporterà in domanda i seguenti dati e/o elementi estratti dal fascicolo aziendale:

- dati anagrafici e l'IBAN come riportati nel fascicolo aziendale SIAN;

Il richiedente dovrà quindi selezionare:

- uno o più eventi calamitosi tra quelli indicati al precedente articolo 5;
- uno o più comuni interessati e i fogli catastali associati.

A seguito di tale selezione, il sistema mostrerà l'elenco delle colture praticate nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, ricadenti nel comune o nei comuni e nei fogli catastali presso i quali opera l'azienda richiedente.

Tra le colture visualizzate, il richiedente dovrà:

- selezionare e dichiarare quelle effettivamente danneggiate nella propria azienda;
- indicare la superficie complessiva coltivata e la percentuale di danno subito.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- la superficie totale aziendale mediamente coltivata nel triennio o quinquennio precedente l'evento;
- la superficie totale aziendale coltivata nell'anno dell'avversità, comprensiva di tutte le colture, anche non danneggiate;
- il proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o PEC) e un recapito telefonico (fisso o mobile).

L'eventuale presenza di vincoli naturali significativi relativi al Comune nel quale si è verificato l'evento è già preimpostata e visibile sulla piattaforma.

Condizioni di ricevibilità telematica

Il sistema non consentirà di completare la domanda qualora, per il CUAA indicato, non risulti presente nel SIAN un fascicolo aziendale, costituito successivamente all'evento calamitoso, non aggiornato nell'anno di presentazione della domanda, ovvero qualora lo stesso risulti chiuso.

Sottoscrizione

La domanda di indennizzo dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma elettronica in corso di validità, dal titolare e/o dal rappresentante legale dell'impresa ovvero da un soggetto munito di procura, generale o speciale, valida ai sensi di legge. La procura dovrà obbligatoriamente essere allegata alla domanda di indennizzo.

In particolare, in caso di:

- persone fisiche: la sottoscrizione deve essere effettuata direttamente dal richiedente;
- persone giuridiche: la sottoscrizione deve essere effettuata dal rappresentante legale.

I meri compilatori non sono autorizzati alla sottoscrizione, a pena di irricevibilità della domanda.

Trasmissione

Una volta completata la compilazione, per finalizzare la trasmissione della domanda, il richiedente dovrà:

- validare la domanda e scaricarla in formato PDF, senza modificare la denominazione del file attribuita automaticamente dal sistema telematico;
- sottoscrivere la domanda con firma elettronica con le modalità indicate al precedente paragrafo;
- caricare sulla piattaforma la domanda sottoscritta digitalmente;

- trasmettere la domanda firmata digitalmente mediante l'apposita funzionalità della piattaforma, che si attiverà automaticamente al momento del caricamento.

Al momento della trasmissione, il sistema attribuirà alla domanda un codice univoco (codice domanda), con la data e l'ora di invio telematico. Il richiedente potrà stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione.

Validità delle domande

Sono ammesse esclusivamente le domande di indennizzo generate dal sistema informatico, sottoscritte digitalmente come specificato al precedente paragrafo e trasmesse mediante la piattaforma.

Le domande compilate parzialmente non saranno acquisite dal sistema.

Le domande trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma non saranno considerate ammissibili.

Qualora un medesimo soggetto richiedente trasmetta più domande di indennizzo, sarà considerata valida esclusivamente l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando; l'invio successivo annullerà e sostituirà automaticamente la domanda precedentemente trasmessa.

Irricevibilità delle domande

La domanda di indennizzo è dichiarata irricevibile nei seguenti casi:

- non sottoscritta o sottoscritta in forma difforme rispetto a quanto previsto;
- sottoscritta da persona diversa dall'avente diritto (titolare, rappresentante legale, procuratore generale/speciale);
- presentata con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- trasmessa prima della data e dell'ora di apertura del termine utile per la presentazione delle domande ovvero successivamente alla data e all'ora di scadenza stabilite.

Comunicazioni con l'Agenzia

Ogni ulteriore comunicazione all'Agenzia LAORE dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Termini

A partire dalle **ore 12:00 del 1/12/2025 e sino alle ore 12:00 del 19/01/2026** sarà possibile presentare le domande relative agli eventi di cui al precedente articolo 5:

- a) danni alle produzioni causate da siccità e ondate di calore verificatisi durante la stagione estiva 2022 (Allegato 1);
- b) eventi atmosferici avversi di forte intensità riconducibili a grandine, venti forti e piogge nel periodo compreso tra il 16 agosto 2022 e il 1° settembre 2022 (Allegato 2);
- c) danni alle produzioni causate da forti piogge e venti forti verificatisi nelle giornate del 21, 22 e 23 novembre 2022 (Allegato 3);

Al di fuori dei termini indicati la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione, sia la trasmissione delle domande, incluse quelle parzialmente compilate.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di indennizzo è a esclusivo carico dei richiedenti, non potendo l'Agenzia essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi rispetto alle scadenze fissate dal presente bando.

Per gli eventi di cui al precedente articolo 5, lettere d)-Allegato 4 ed e)-Allegato 5, i termini di presentazione delle istanze saranno comunicati con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna⁷.

Guida operativa

La guida alla compilazione e alla trasmissione della domanda di indennizzo sarà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Art.9. TERMINI DEL PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO

L'Agenzia provvederà a comunicare l'avvio del procedimento mediante notifica individuale.

Qualora, in ragione dell'elevato numero di domande pervenute, tale modalità risulti eccessivamente gravosa, la comunicazione dell'avvio del procedimento e ogni altro atto necessario saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna: www.agenzialaore.it.

Il procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di avvio dell'istruttoria mediante l'adozione di un provvedimento espresso di concessione o di diniego. I termini possono tuttavia essere sospesi o interrotti nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le domande pervenute saranno sottoposte a una verifica preliminare di ricevibilità e, successivamente, a un controllo di ammissibilità, anche attraverso riscontri con le banche dati pubbliche competenti.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti all'articolo 6 del presente bando comporterà l'esclusione della domanda.

Qualora la documentazione risulti incompleta o irregolare, l'Agenzia potrà richiedere integrazioni o chiarimenti: in tale ipotesi il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa o delle controdeduzioni.

L'istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o con la comunicazione motivata di diniego. La determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna e nella sezione "Bandi" del portale www.regione.sardegna.it. Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti l'onere di comunicazione nei confronti dei beneficiari.

La liquidazione degli indennizzi avverrà solo dopo il completamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, che comprendono la verifica della regolarità contributiva (DURC), gli adempimenti in materia di antimafia, la registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), nonché ogni altro controllo preventivo obbligatorio ai fini dell'erogazione di risorse pubbliche.

L'indennizzo sarà liquidato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente riconducibile all'impresa, dichiarato nella domanda, ed è soggetto alle ritenute di legge, ove previste. Il conto corrente indicato deve necessariamente corrispondere a quello presente nel fascicolo aziendale; in difetto, non si potrà procedere alla liquidazione del beneficio. Qualora il sistema riporti automaticamente più codici IBAN, sarà cura del richiedente selezionare, in fase di compilazione, quello corretto ai fini della liquidazione dell'indennizzo.

⁷ In conformità a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2022/2472, i regimi di aiuto relativi a un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale devono essere erogati entro quattro anni dalla data del verificarsi dell'evento. Pertanto, si avviano prioritariamente le procedure relative agli eventi di cui alle lettere a), b) e c), al fine di garantire il rispetto dei suddetti termini comunitari.

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Art.10. CONTROLLI

L'Agenzia Laore Sardegna, in conformità a quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, effettuerà controlli a campione, in misura non inferiore al 5% delle domande presentate nonché controlli mirati nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

È onere del richiedente conservare la documentazione utilizzata per la compilazione della domanda, che potrà essere richiesta in sede di verifica.

L'Agenzia provvederà a comunicare al beneficiario l'avvio del procedimento di controllo mediante PEC. Con le stesse modalità potrà essere richiesta documentazione integrativa, da trasmettere entro i termini indicati nella medesima comunicazione.

Nell'ambito del controllo a campione, il responsabile del procedimento incaricato, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

In tali casi, il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione della documentazione o alla scadenza del termine assegnato. Il procedimento si concluderà entro centoventi giorni dalla data di avvio del procedimento di controllo, salvo eventuali sospensioni dei termini.

Qualora dai controlli emergano irregolarità o dichiarazioni mendaci, l'Agenzia procederà ai conseguenti adempimenti di competenza, che possono includere il recupero di somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi legali, nonché, ove necessario, la segnalazione alle autorità competenti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del DPR 445/2000, la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Art.11. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'indennizzo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia LAORE Sardegna all'indirizzo PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Art.12. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

Art.13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Agenzia LAORE Sardegna, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all'attuazione del presente bando, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.

L'Informativa completa sul trattamento dei dati personali è riportata nell'Appendice al presente bando, che ne costituisce parte integrante.

Art.14. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna: www.agenziaaore.it.

Art.15. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

L'Agenzia LAORE Sardegna è il soggetto responsabile della gestione dell'intervento ai sensi della L.R. del 08.08.2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura), così come modificata dall'art. 37 della L.R. del 22.11.2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale - finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) che definisce il ruolo e le competenze dell'Agenzia stessa, e dalla D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021 e ss.mm.ii.

Art.16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli aiuti, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi, è il responsabile dell'Unità Organizzativa Istruttoria Amministrativa Aiuti Regionali per Calamità Naturali. I Responsabili del procedimento per l'istruttoria amministrativa delle domande e il coordinamento delle attività istruttorie, sono gli incaricati delle Unità Organizzative Tematiche Territoriali.

Ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e seguenti, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia del responsabile del procedimento, il potere sostitutivo è attribuito al Dirigente del Servizio Indennizzi in Agricoltura dell'Agenzia LAORE Sardegna, che provvederà a concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art.17. INFORMAZIONI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

- protocollo.agenzia.laore@pec.it
- supportocalam_22_23@agenziaaore.it

Art.18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché eventuali ulteriori indicazioni e prescrizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

APPENDICE A - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti e/o dalla stessa acquisiti nell'ambito della procedura di acquisizione e gestione delle istanze di indennizzo precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, P. Iva 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale pro tempore, con sede nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

- PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it
- Telefono: [+39 070.60261](tel:+3907060261)

Delegato dal Titolare del trattamento

Il soggetto a cui il titolare ha delegato le proprie funzioni nell'ambito del presente trattamento è il Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura, il quale può essere contattato al seguente indirizzo:

- PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Responsabile trattamento dati

Responsabile del trattamento è la società AIZOON consulting s.r.l., C.F. 09220780010, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Strada del Lionetto n. 6, la quale tratta i dati personali per conto del Titolare ai fini dell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di riuso e personalizzazione del modulo applicativo NEMBO del SIA-RB, nonché per la realizzazione e gestione della piattaforma aiuti indennizzi.

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- E-mail: rpd@agenzia.laore.it
- PEC: rpd.agenzia.laore@pec.it

Tipologia di dati trattati

Nell'ambito del presente trattamento, il Titolare tratta i seguenti dati:

- **dati personali**, rappresentati da dati personali comuni e, nello specifico dati anagrafici (nome, cognome, data. luogo di nascita e codice fiscale, CUAA), dati di contatto (indirizzo di residenza e domicilio, indirizzo email, PEC), dati bancari (IBAN), dati contabili (fatturato/costi);

- **dati relativi a condanne penali e reati**, secondo la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, rappresentati nello specifico dall'esito delle interrogazioni sul portale antimafia;
- **Dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente dall'interessato**: verifiche nel portale SIAN (schede di validazione, dati aziendali, iban), BDNA (esiti delle verifiche antimafia) INPS (dati contributivi), BDN (dati aziendali).

Finalità del trattamento

I dati personali forniti e acquisiti sono necessari per lo svolgimento delle attività finalizzate alla concessione e per la concessione e l'erogazione degli indennizzi alle imprese agricole per compensare i danni causati dall'evento descritto all'art. 1 del presente bando dell'Agenzia Laore Sardegna.

Nell'ambito delle suddette attività, l'Agenzia Laore Sardegna tratta i dati personali esclusivamente per le finalità di seguito indicate:

- gestione della fase istruttoria delle domande di indennizzo e della procedura volta alla lavorazione delle istanze per l'accreditamento di persone incaricate alla piattaforma telematica per la presentazione delle domande di indennizzo;
- gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione dell'indennizzo, nonché alle relative erogazioni e rendicontazioni, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, oltre alla gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio e degli eventuali adempimenti volti al recupero di quanto già erogato.

I trattamenti suddetti sono svolti in quanto necessari all'adempimento degli obblighi legali posti in capo all'Agenzia anche dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679.

Le finalità di cui sopra possono comportare, se previsto dalla normativa vigente, anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, dichiarazioni antimafia), eventualmente (a seconda di quanto previsto dalla normativa di riferimento) anche riguardanti i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti;

- effettuazione delle pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" e nella sezione "bandi e gare", in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679.

Qualora i dati vengano trattati per finalità differenti rispetto a quelle ivi indicate, prima di tale ulteriore trattamento, verranno fornite le informazioni in merito a tali diverse ed eventuali finalità.

I dati richiesti e acquisiti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità sopradescritte e/o previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e i compiti conseguenti per i quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Verifiche sui dati, interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L'Agenzia LAORE Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa istante anche mediante consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica Antimafia) e del RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), nonché mediante acquisizione di dati (comuni e relativi a condanne penali e reati) presso altri Enti pubblici (in via esemplificativa: Prefetture, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Casse Edili competenti per territorio). L'Agenzia LAORE Sardegna può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltrare apposita informativa a tali interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), Reg. (UE) 2016/679), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante allegazione al presente bando.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, Reg. (UE) 2016/679, secondo i principi di cui all'art. 5 del citato Regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti, acquisiti e trattati, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli indennizzi comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agea, Argea, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti

istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per dar seguito a quanto richiesto e/o comunicato mediante i messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata suddetti.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22, Reg. (UE) 2016/679 e nei modi e limiti previsti dalla normativa, tra l'altro, il diritto di:

- a. chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi. (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d. ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h. revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, con facilità, senza impedimenti e senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i. proporre reclamo all'autorità Garante per la Protezione dei dati.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al suo delegato, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati.